

**Fascicolo Informativo
del contratto di**

**ASSICURAZIONE VITA
CON VERSAMENTI
LIBERI**

**Contratto di assicurazione
a vita intera
a premi ricorrenti
(Tar. 300P)**

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Informativa ex art.13
del D.lgs.196 del 30/6/2003
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza
- Regolamento del Fondo
Vittoria Rendimento Mensile
- Glossario
- Moduli amministrativi
- Fac-simile contratto

**deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione della Proposta di polizza**

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa*



Vittoria
Assicurazioni

Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative	pag. 1
(B) Modalità d'uso dei dati personali	pag. 2
(C) Diritti dell'interessato	pag. 2

Scheda sintetica

1. Informazioni generali	pag. 1
2. Caratteristiche del contratto	pag. 2
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 2
4. Costi	pag. 3
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	pag. 4
6. Diritto di ripensamento	pag. 4

Nota Informativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	
1. Informazioni generali	pag. 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società	pag. 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 1
4. Premio	pag. 2
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag. 4
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	
6. Costi	pag. 6
7. Sconti	pag. 8
8. Regime fiscale	pag. 8
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	
9. Modalità di perfezionamento del contratto	pag. 9
10. Risoluzione del contratto	pag. 10
11. Riscatto e riduzione	pag. 10
12. Revoca della proposta	pag. 11
13. Diritto di recesso	pag. 12
14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag. 12
15. Legge applicabile al contratto	pag. 12
16. Lingua in cui è redatto il contratto	pag. 12
17. Reclami	pag. 12
18. Informativa in corso di contratto	pag. 13
19. Conflitto di interessi	pag. 14
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	
20. Finalità e ipotesi adottate	pag. 14
21. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto	pag. 14

Condizioni di Polizza

Art. 1 - Prestazioni	pag. 1
Art. 2 - Entrata in vigore del contratto	pag. 1
Art. 3 - Facoltà di revoca della proposta	pag. 1
Art. 4 - Diritto di recesso dal contratto	pag. 1
Art. 5 - Pagamento dei premi	pag. 1
Art. 6 - Rendimento finanziario attribuito al contratto – Clausola di rivalutazione	pag. 2
Art. 7 - Riscatto	pag. 3
Art. 8 - Opzioni	pag. 4
Art. 9 - Prestiti	pag. 4
Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo	pag. 4
Art. 11 - Beneficiari	pag. 4
Art. 12 - Pagamenti della Società	pag. 5
Art. 13 - Foro Competente	pag. 5

Glossario**Moduli****Fac-simile contratto**

Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di " Titolare " del trattamento La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷.

1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); -altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; (v. tuttavia anche nota 10);
- c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- d. ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- e. organismi consorzi propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali : Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consorziale dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- f. nonché altri soggetti, quali: ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale 21, Roma), ai sensi del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005; UIC Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infurtuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

(B) Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹ ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

(C) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N. verde 800.016611, e-mail info@vittoriaassicurazioni.it).

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

COVIP Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 b).
- 10 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a 283.326.183 euro¹; il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 215.947.259 euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 2,1. Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

Assicurazione Vita con versamenti liberi.

1.d) Tipologia del contratto

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e una tantum.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale trascorso un anno dalla data di decorrenza.

1.f) Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi viene programmato dal Contraente con frequenza annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile; l'importo di ciascun versamento deve essere tale che il rispettivo totale annuo non risulti inferiore a 600,00 euro.

Il Contraente può inoltre effettuare a sua discrezione versamenti una tantum il cui importo non può essere superiore a cinque volte quello dell'ammontare annuo programmato alla sottoscrizione. La somma totale massima dei premi ricorrenti ed una tantum non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.

¹ Al netto del dividendo distribuito.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto consiste in una polizza di assicurazione a vita intera con la quale, mediante il versamento di premi programmati dal Contraente e di eventuali premi una tantum, si costituisce un capitale assicurato dato dalla somma dei capitali acquisiti con ciascun premio versato e dalle rivalutazioni riconosciute su ciascuno di detti capitali. Le rivalutazioni del capitale assicurato dipendono dal rendimento ottenuto dalla gestione separata Fondo Vittoria Rendimento Mensile e, una volta riconosciute, restano consolidate, cioè acquisite in via definitiva.

Il contratto, oltre a garantire - come precisato al successivo punto - una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, consente la realizzazione di un piano di accumulo nel tempo con versamenti, anche di limitato importo, che possono essere sospesi, ripresi e modificati, sia nell'importo che nella frequenza. Essendo garantito comunque un rendimento minimo, tale contratto è rivolto a chi persegue l'obiettivo di effettuare a medio lungo termine un investimento non rischioso e, conseguentemente, non nutra aspettative di alti rendimenti, ma piuttosto di rendimenti relativamente stabili nel tempo con un livello minimo garantito.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai costi del contratto, e non concorre dunque alla formazione del capitale.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riscatto si rimanda al Progetto Esemplificativo illustrato nella sezione E della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, ai Beneficiari designati in polizza viene corrisposto il capitale assicurato con un minimo pari al totale dei premi versati comprensivo dei diritti di emissione.

b) Opzioni contrattuali

Il valore liquidabile in caso di riscatto totale su espressa volontà del Contraente può essere convertito in:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita pagabile in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a quando questa è in vita.

Garanzie offerte

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2,00% nel corso dei primi cinque anni di assicurazione e dell'1,50% negli anni successivi. Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto in base ai risultati del Fondo Vittoria Rendimento Mensile determina la rivalutazione del capitale assicurato che resta definitivamente acquisita.

In caso di riscatto il Contraente, limitatamente ai primi anni di durata, sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 6 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Tale indicatore è determinato al lordo degli oneri fiscali adottando per il Fondo Vittoria Rendimento Mensile l'ipotesi stabilita dall'ISVAP di un rendimento annuo costante del 4%.

A titolo di esempio, con riferimento alla tabella che segue in cui si ipotizza il versamento annuale di un premio di 1.500,00 euro, il Costo percentuale medio al decimo anno è pari all'1,69%. Ciò significa che i costi gravanti sul contratto in caso di riscatto al decimo anno riducono il potenziale rendimento dell'1,69% per ogni anno del rapporto contrattuale.

Analogamente, il Costo percentuale medio del quindicesimo anno, nella stessa tabella pari all'1,41%, indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento nel caso in cui il contratto venga riscattato dopo quindici anni.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Ipotesi adottate

Premio periodico: 1.500,00 euro;

Sesso: qualunque;

Età: qualunque;

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%;

Durata del contratto: vita intera.

Anno	CPMA
5	2,52%
10	1,69%
15	1,41%
20	1,28%
25	1,21%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	4,88%	3,88%	3,86%	2,00%
2007	5,00%	4,00%	4,41%	1,71%
2008	4,91%	3,91%	4,46%	3,23%
2009	4,23%	3,23%	3,54%	0,75%
2010	4,04%	3,04%	3,35%	1,55%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Data ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2011.

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di polizza prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni;
b) Sede e Direzione - Rami Vita: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2;
c) Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71;
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

d) La Società, costituita nel 1921, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/04/1923 n. 966. La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto della Società ammonta a 283.326.183 euro¹: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a 215.947.259 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è 2,1. Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto qui descritto consiste in un'assicurazione a vita intera a premi ricorrenti e una tantum con la quale si attiva una garanzia in caso di morte per tutta la vita dell'Assicurato. Pertanto il contratto, fatto salvo il diritto del Contraente di riscattare il contratto, non ha una data di scadenza e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

A fronte della sottoscrizione del presente contratto, Vittoria Assicurazioni assume l'impegno di corrispondere in caso di decesso dell'Assicurato, a favore dei Beneficiari designati, l'importo maggiore tra il capitale assicurato ed il cumulo dei premi versati. Il capitale assicurato - come illustrato più in dettaglio al successivo punto 5.4 - dipende dai premi corrisposti dal Contraente e dalle rivalutazioni riconosciute dalla Società fino al momento dell'evento. Il capitale assicurato è costituito dal montante dei capitali acquisiti con ciascun versamento, al netto dei costi, rivalutati in base al rendimento finanziario del Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

L'importo del capitale acquisito con ciascun versamento è indipendente dall'età, dal sesso e

¹ Al netto del dividendo distribuito.

dallo stato di salute dell'Assicurato: esso dipende esclusivamente dall'ammontare del premio versato.

Si rimanda all'articolo 6 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Le rivalutazioni del capitale assicurato vengono riconosciute annualmente come illustrato al successivo Punto 5 e restano definitivamente acquisite; in occasione delle successive rivalutazioni anniversary l'importo raggiunto dal capitale assicurato può quindi solo aumentare, al limite trascorsi i primi dieci anni di assicurazione restare invariato, ma mai diminuire.

Nel corso dei primi cinque anni di assicurazione il rendimento annuo minimo garantito è pari al 2,0%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,5%.

Al Contraente sono inoltre riconosciuti i seguenti diritti:

- il diritto di sospendere e riprendere il pagamento dei premi programmati in qualsiasi momento, di modificarne l'importo e/o la frequenza come illustrato al successivo Punto 4 e all'articolo 5 delle Condizioni di Polizza);
- il diritto di effettuare dei versamenti una tantum, ossia in epoca diversa dalle scadenze programmate come illustrato al successivo Punto 4 e all'articolo 5 delle Condizioni di Polizza);
- il diritto di riscattare il contratto nei limiti e con le modalità di cui al successivo punto 11). Si rimanda all'articolo 7 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Opzioni di polizza

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente di convertire il capitale liquidabile per riscatto totale, al netto delle imposte, in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le possibili opzioni di rendita sono le seguenti:

- rendita annua da corrispondere finché il Assicurato sia in vita;
- rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia su due teste, quella del Assicurato e quella di altra persona designata (Reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Le opzioni di conversione prima elencate sono possibili a condizione che il conseguente importo di rendita annua risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio di opzione.

Al Contraente che nella richiesta di liquidazione del riscatto esprima la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, fornirà, tramite l'Agenzia di riferimento o mediante invio postale, le Condizioni di Polizza, la Scheda Sintetica e la Nota Informativa relative al contratto di opzione.

4. Premio

Il Contraente acquisisce tutti i diritti contrattuali con il pagamento della rata di perfezionamento e con la contestuale sottoscrizione del piano di versamenti programmati.

Il Contraente stabilisce la frequenza di pagamento del premio (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile) e l'importo delle singole rate di premio. Il Contraente può decidere di versare una rata di perfezionamento d'importo diverso da quello della rata programmata, ma non può in ogni caso risultare inferiore a quest'ultimo aumentato dei diritti di emissione pari a 50,00 euro. Nel caso di frequenza mensile la rata di premio dovuta al perfezionamento, al netto dei diritti di emissione, non può essere inferiore a tre volte l'importo della rata programmata; in questo caso il piano di versamenti viene attivato a partire dal quarto mese di assicurazione.

Le rate di premio programmate vengono versate ad ogni ricorrenza di polizza (ricorrenza

annuale, ricorrenza semestrale, ecc.) individuata dalla frequenza di versamento stabilita. L'importo minimo di ciascuna rata di premio è funzione della frequenza di pagamento del premio prescelta dal Contraente, in particolare:

Tabella I - Importi minimi di premio

Frequenza di versamento	Premio minimo euro
Annuale	600,00
Semestrale	300,00
Quadrimestrale	200,00
Trimestrale	150,00
Mensile	50,00

In qualsiasi momento nell'arco della durata contrattuale il Contraente può effettuare a sua discrezione versamenti non programmati (versamenti una tantum). L'importo dei versamenti una tantum non può risultare, nell'arco di ciascuna annualità assicurativa, superiore a cinque volte il totale annuo dei versamenti programmati all'atto della sottoscrizione del Contratto. Ne segue che, nel caso in cui il piano di versamenti programmati preveda degli importi di premio pari agli importi minimi precedentemente indicati, indipendentemente dalla frequenza di pagamento prescelta, nell'arco di una stessa annualità assicurativa potranno essere effettuati versamenti una tantum per un importo complessivo non superiore a 3.000,00 euro; nel caso invece di versamenti programmati pari a 500,00 euro su base trimestrale, essendo di 2.000,00 euro il corrispondente totale annuo, il totale dei versamenti una tantum in un anno non potrebbe eccedere la soglia di 10.000,00 euro.

La somma totale massima dei premi ricorrenti ed una tantum non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza il Contraente può riscattare il contratto

Il contratto non implica per il Contraente alcun obbligo di pagamento dei premi programmati; in caso di sospensione dei versamenti il contratto resta quindi in pieno vigore per il capitale assicurato maturato fino a quel momento che continuerà ad essere rivalutato secondo quanto descritto al successivo Punto 5. La sospensione dei versamenti non pregiudica la facoltà del Contraente di ripristinarli né quella di effettuare versamenti una tantum. Il Contraente può inoltre richiedere, fermi restando i limiti di premio minimo prima illustrati, la modifica dell'importo dei versamenti programmati e/o della loro frequenza. In particolare l'incremento dell'importo dei versamenti programmati può essere effettuato entro il limite massimo di 5 volte il totale annuo dei versamenti programmati stabiliti al momento della sottoscrizione, non considerando eventuali successive variazioni di questi ultimi. L'eventuale modifica della frequenza dei versamenti ha effetto dalla prima ricorrenza utile successiva, determinata in base alla nuova frequenza scelta. In ogni caso l'eventuale incremento dell'importo dei versamenti, su base annua, non potrà risultare superiore a cinque volte il totale annuo dei versamenti programmati all'atto della sottoscrizione del Contratto. La Società provvederà a rendere operativa la variazione entro sessanta giorni dalla data in cui sia stata inoltrata la relativa richiesta; a tal fine si allega al presente Fascicolo informativo il modulo, denominato "Richiesta di Variazione".

Il versamento delle rate di premio programmate avviene esclusivamente mediante addebito RID sul conto corrente del Contraente il quale, in caso di modifica di tale conto, per garantire la continuità dei versamenti dovrà comunicare alla Società le coordinate bancarie del nuovo conto; tale comunicazione potrà essere inoltrata alla Società sempre utilizzando il modulo "Richiesta di Variazione". La Società si impegna a rendere efficaci tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.

Il Contraente che intenda sospendere il versamento periodico dovrà darne immediato avviso all'Azienda di Credito entro la data di scadenza dell'obbligazione e potrà richiedere all'Azienda di Credito lo storno dell'addebito entro sei giorni di calendario dopo la scadenza

dell'obbligazione.

A giustificazione del mancato pagamento dei versamenti programmati, il Contraente non può opporre che la Società non abbia comunicato il mancato addebito RID qualunque ne sia stata la causa.

Il pagamento della rata di premio dovuta al perfezionamento e degli eventuali premi a tantum possono essere effettuati direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Agenzia presso la quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

Con il versamento di ciascun premio il contratto acquisisce un ulteriore capitale che concorre a costituire il capitale complessivamente assicurato dal contratto.

Il capitale acquisito con un versamento è pari all'importo del premio diminuito dei diritti e al netto dei costi indicati al successivo punto 6.1.1.

Esempio

Data di decorrenza polizza: 15/9/2005

Data di ricorrenza anniversaria: 15/9/2008

Premio versato: 1.500,00 euro

Frequenza versamenti: annuale

Totale premi versati: 6.050,00 euro

Cumulo premi versati (Totale premi

versati al netto dei diritti di emissione): $6.050,00 - 50,00 = 6.000,00$ euro

Diritti d'incasso: 1,50 euro

Costi percentuali applicati in base al cumulo premi (v. Tabella II punto 6): 3,50%

Importo del premio trattenuta per costi: $(1.500,00 - 1,50) \times 3,50\% = 52,45$ euro

Capitale acquisito: $1.500,00 - 1,50 - 52,45 = 1.446,05$ euro

TAR.
300P

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato che viene determinata in base al rendimento finanziario attribuito al contratto. Il rendimento attribuito al contratto a sua volta dipende dal rendimento ottenuto dal Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

Si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni di Polizza relativo alla clausola di rivalutazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva sezione E, elaborato in forma personalizzata ossia in base alle caratteristiche del contratto che il cliente intende sottoscrivere.

5.1 Rendimento attribuito al contratto

Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile dichiarato dalla Società per il mese in cui cade la ricorrenza anniversaria di polizza.

Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento del Fondo al netto della quota del 10,00% dello stesso trattenuta dalla Società, con un minimo di un punto percentuale. Da ciò ne segue che, se il rendimento annuo del Fondo non supera il 10,00%, al contratto viene attribuito il rendimento del Fondo diminuito di un punto percentuale; in caso contrario al contratto viene attribuito il 90,00% del rendimento del Fondo. Per una esemplificazione della quota di rendimento non riconosciuta al contratto si rinvia al successivo punto 6.2.

Esempio

Rendimento dichiarato per il mese di settembre 2009 (rendimento ipotetico utilizzato ai soli fini esemplificativi): 4,00%

Rendimento attribuito al contratto: $4,00\% - 1,00\% = 3,00\%$

5.2 Misura di rivalutazione

La misura di rivalutazione annua in base alla quale viene maggiorato il capitale assicurato è uguale al rendimento attribuito al contratto. Nel corso dei primi cinque anni di assicurazione la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore al 2,0%; successivamente la misura di rivalutazione non potrà comunque risultare inferiore all'1,5%.

Esempio

Rendimento attribuito al contratto: 3,00%

Minimo garantito (primi 5 anni): 2,00%

Misura di rivalutazione (maggiore tra 2,00% e 3,00%): 3,00%

5.3 Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza, applicando la misura di rivalutazione descritta al precedente punto 5.2. Il nuovo ammontare del capitale rivalutato è ottenuto sommando:

- il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente incrementato della misura di rivalutazione;
- ciascun capitale acquisito con i versamenti effettuati a partire dalla ricorrenza anniversaria precedente, incrementato della rivalutazione pro rata temporis. La rivalutazione pro rata temporis di ciascun capitale è ottenuta moltiplicando quest'ultimo per la misura di rivalutazione e per il rapporto ottenuto dividendo per 360 il numero di giorni, calcolati nella convenzione dell'anno commerciale, trascorsi dalla data di pagamento del rispettivo premio.

La rivalutazione riconosciuta annualmente al contratto resta definitivamente acquisita; il contratto quindi si considera come sottoscritto sin dall'origine per un capitale d'importo pari a quello raggiunto a seguito di detta rivalutazione.

Esempio

Data di ricorrenza anniversaria: 15/9/2009 (fine anno 4)

Misura di rivalutazione: 3,00%

Capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente del 15/9/2008 (fine anno 3): 4.589,26 euro

Rivalutazione del capitale assicurato alla ricorrenza precedente: $4.589,26 \times 3,00\% = 137,68$ euro

Capitale acquisito con il premio versato il 15/9/2008 (anno 4, v. es. Punto 4): 1.446,05

Giorni trascorsi dalla data di pagamento: 360

Rivalutazione del capitale acquisito con il premio versato il 15/9/2008: $1.446,05 \times 3,00\% \times 360/360 = 43,38$ euro

Capitale assicurato al 15/9/2009 (fine anno 4): $4.589,26 + 137,68 + 1.446,05 + 43,38 = 6.216,37$ euro

5.4 Rivalutazione in corso d'anno

All'atto della liquidazione del valore di riscatto o del capitale in caso di morte, il capitale assicurato viene ulteriormente rivalutato fino alla data di calcolo. Tale ulteriore rivalutazione viene riconosciuta applicando la misura descritta al precedente punto 5.2 utilizzata dalla Società nelle rivalutazioni riconosciute nel mese della data di calcolo. Il capitale rivalutato è

ottenuto sommando:

- il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente incrementato dell'importo ottenuto moltiplicando quest'ultimo per la misura di rivalutazione e per il rapporto ottenuto dividendo per 360 i giorni trascorsi, calcolati nella convenzione dell'anno commerciale, dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di calcolo;
- ciascun capitale acquisito con i versamenti effettuati a partire dalla ricorrenza anniversaria precedente, incrementato dell'importo ottenuto moltiplicando il capitale stesso per la misura di rivalutazione e per il rapporto ottenuto dividendo per 360 il numero di giorni, calcolati nella convenzione dell'anno commerciale, trascorsi dalla data di pagamento del rispettivo premio fino alla data di calcolo.

Esempio

Data di richiesta di riscatto: 11/01/2010

Ultima ricorrenza anniversaria: 15/09/2009 (fine anno 4)

Giorni trascorsi dall'ultima ricorrenza anniversaria: 116

Capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria: 6.216,37 euro

Premio versato il 15/09/2009: 1.500,00 euro

Capitale acquisito con il premio versato il 15/09/2009: 1.446,05 euro

Giorni trascorsi dalla data di versamento del premio: 116

Misura di rivalutazione applicata

nel mese di gennaio 2010: 2,8%

Rivalutazione del capitale assicurato alla ricorrenza precedente: $6.216,37 \times 2,80\% \times 116/360 = 56,09$ euro

Rivalutazione del capitale acquisito con il premio versato il 15/9/2009: $1.446,05 \times 2,80\% \times 116/360 = 13,05$ euro

Capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto: $6.216,37 + 56,09 + 1.446,05 + 13,05 = 7.731,56$ euro

TAR.
300P

C – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un'eventuale operazione di riscatto.

6.1.1 Costi gravanti sul premio

La rata di premio versata alla sottoscrizione viene maggiorata di 50,00 euro a titolo di diritti di emissione del contratto; sulle rate di premio versate successivamente, a titolo di diritti d'incasso, la Società trattiene l'importo di 1,50 euro. Sui premi eventualmente versati una tantum non viene applicato alcun diritto.

In sintesi:

Costo in cifra fissa	Importo (euro)
Spese di emissione	50,00
Diritti di incasso	1,50

Su tutte le rate di premio, al netto dei diritti, viene trattenuta dalla Società, a copertura delle

spese commerciali ed amministrative del contratto, una quota percentuale variabile in funzione del cumulo dei premi versati compreso quello in pagamento. Il cumulo premi differisce dal totale dei premi effettivamente pagati in quanto non include i diritti di emissione del contratto e perché tale cumulo, in caso di riscatto parziale viene ridotto proporzionalmente in base all'importo liquidato a tale titolo; le modalità di riduzione del cumulo premi in caso di riscatto parziale sono illustrate al successivo punto 11.2.

I costi percentuali applicati in base al totale dei premi versati sono esposti nella seguente tabella:

Tabella II – Costi percentuali applicati

Cumulo premi versati (euro)	Costo percentuale
Fino a 2.999,99	4,00%
Da 3.000,00 a 5.999,99	3,75%
Da 6.000,00 a 9.999,99	3,50%
Da 10.000,00 a 14.999,99	3,00%
15.000,00 e oltre	2,00%

La Società si impegna a indicare il costo gravante sui versamenti programmati dal Contraente nel progetto esemplificativo personalizzato di cui al successivo punto 20), Sezione E.

Con riferimento ai summenzionati costi gravanti sul premio, in base alle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, la quota parte percepita dagli intermediari risulta essere pari al 57,7%.

6.1.2 Costi in caso di riscatto

Come descritto al successivo punto 11), qualora il riscatto venga richiesto prima che siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione, il valore liquidabile si ottiene riducendo il capitale assicurato di una percentuale che varia rispetto agli anni interamente trascorsi. Nella Tabella III vengono indicate le diverse percentuali di riduzione del capitale assicurato che rappresentano i costi applicati in caso di riscatto:

Tabella III – Costi applicati in caso di riscatto

Anni trascorsi dalla sottoscrizione	Costo per riscatto
1	3,25%
2	2,50%
3	1,75%
4	1,00%
5 e oltre	0,00%

6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento del Fondo a Gestione Separata

Posto che il rendimento attribuito al contratto è una quota parte del rendimento del Fondo, la quota non riconosciuta al contratto si sostanzia in un costo indirettamente a carico del Contraente. L'entità di tale costo può eventualmente ridursi fino ad azzerarsi tanto più il rendimento del Fondo risulti prossimo al tasso minimo garantito contrattualmente. Nella Tabella IV vengono illustrate le quote di rendimento trattenute dalla Società in corrispondenza di alcuni ipotetici livelli di rendimento del Fondo.

Rendimento del Fondo	Rendimento trattenuto dalla Società	
	nel corso dei primi 5 anni	dal sesto anno in poi
1,0%	0,0%	0,0%
1,5%	0,0%	0,0%
2,0%	0,0%	0,5%
2,5%	0,5%	1,0%
3,0%	1,0%	1,0%
4,0%	1,0%	1,0%
5,0%	1,0%	1,0%
6,0%	1,0%	1,0%
7,0%	1,0%	1,0%
8,0%	1,0%	1,0%
9,0%	1,0%	1,0%
10,0%	1,0%	1,0%
11,0%	1,1%	1,1%
12,0%	1,2%	1,2%

Sul suindicato rendimento trattenuto dalla Società viene riconosciuta in media agli intermediari una quota pari al 15,0%.

7. Sconti

Avvertenza: la Società o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società medesima.

8. Regime fiscale

Di seguito vengono illustrati i regimi fiscali previsti per i premi e le prestazioni dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota informativa.

8.1 Tassazione del premio

Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del Contraente.

8.2 Detrazione fiscale del premio

Il premio versato sul presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione d'imposta da parte del Contraente.

8.3 Tassazione delle somme assicurate

8.3.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato

Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato è esente da imposte e non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.

8.3.2 Capitale liquidato in caso di riscatto

Le prestazioni liquidate dalla Società in casi di riscatto sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività di impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente i premi versati, costituisce reddito d'impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, il capitale liquidato per riscatto nella parte eccedente i premi versati costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva, ai sensi della Normativa di riferimento in vigore: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.

8.3.3 Rendita di opzione

La rendita percepibile a seguito dell'eventuale esercizio delle opzioni contrattuali illustrate al precedente punto 3), ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad un diverso trattamento fiscale a seconda che il beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività d'impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa la parte di rendita derivante dai rendimenti finanziari riconosciuti dalla Società in fase di erogazione costituisce reddito d'impresa. La Società liquiderà quindi la rendita senza applicare alcuna tassazione sostitutiva.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, la parte di rendita derivante dai rendimenti finanziari riconosciuti dalla Società in fase di erogazione costituisce reddito di capitale (art. 44 del TUIR), soggetto ad imposta sostitutiva, ai sensi della Normativa di riferimento in vigore. La Società liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.

D – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

9.1 Condizioni per la sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto senza alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell'Assicurato.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla data di decorrenza un'età contrattuale non inferiore a 18 anni né superiore a 85 anni. Per età contrattuale si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla data di decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

Si rimanda agli articoli 2 e 5 delle Condizioni di Polizza.

9.2 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso la Società ovvero presso una delle Agenzie Vittoria Assicurazioni. Il contratto viene stipulato dal Contraente, e se persona diversa anche dall'Assicurato, con la firma della proposta/polizza contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste ed il contestuale pagamento del premio pattuito. Fintantoché il Contraente non abbia provveduto a corrispondere il premio, il documento sottoscritto rappresenta una proposta di contratto e pertanto non è garantita alcuna prestazione.

Dal momento in cui il Contraente abbia provveduto a corrispondere il premio pattuito e l'avvenuto pagamento sia riportato, a cura dell'incaricato della Società, sulla polizza sottoscritta, tutte le garanzie vengono attivate immediatamente a partire dalla data di decorrenza.

10. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente: nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo Punto 12) ed all'articolo 4 delle Condizioni di Polizza;
- riscatto totale: a seguito di richiesta scritta del Contraente la Società provvede a liquidare a quest'ultimo l'importo secondo quanto indicato al successivo Punto 11 ed all'articolo 7 delle Condizioni di Polizza);
- decesso dell'Assicurato: a seguito del quale il capitale assicurato alla data dell'evento viene corrisposto ai Beneficiari designati.

Si rimanda all'articolo 5 delle Condizioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto e riduzione

Trascorso un anno dalla data di decorrenza il Contraente può riscattare il contratto facendone richiesta con le modalità illustrate al successivo Punto 14). Il riscatto può essere totale con la conseguente estinzione del contratto, oppure parziale, in tal caso in contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Il Contraente deve procedere alla sottoscrizione del contratto nella consapevolezza che esercitando il riscatto nei primi anni della durata contrattuale sussiste la possibilità che l'importo complessivamente percepito a seguito del riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Per un dettaglio dei costi conseguenti all'operazione di riscatto si consulti la Tabella III del precedente punto 6.1.2, per una maggiore comprensione del procedimento di calcolo degli importi liquidabili in caso di riscatto il Contraente può far riferimento al Progetto Esemplificativo delle prestazioni illustrato alla successiva Sezione E e, per una puntuale valutazione dei valori di riscatto corrispondenti al contratto sottoscritto, al progetto personalizzato di cui si fa cenno nella medesima Sezione.

A richiesta del Contraente, da inoltrare alla

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
Email: info@vittoriaassicurazioni.it

la Società fornirà non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato a quel momento.

Si rimanda altresì all'articolo 7 delle Condizioni di Polizza.

L'operazione di riduzione non è prevista per questo contratto.

11.1 Riscatto totale

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta secondo il procedimento illustrato al precedente punto 5.4. Nel caso in cui non siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza, l'importo liquidabile è ottenuto riducendo il capitale assicurato così rivalutato della percentuale indicata nella Tabella III del punto 6.1.2, presa in corrispondenza degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

Esempio

Data di richiesta di riscatto: 15/09/2009 (fine anno 4)

Capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto (v. esempio punto 5.3): 6.216,37 euro

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza: 4

Costo percentuale per riscatto (v. Tabella III): 1,00%

Valore di riscatto al 15/09/2009 (fine anno 4): $6.216,37 - (6.216,37 \times 1,00\%) = 6.154,21$ euro

11.2 Riscatto parziale

Sempre che sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione, il contratto può essere riscattato anche parzialmente, richiedendo la liquidazione di una parte del capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente. Il Contraente può richiedere il riscatto parziale a condizione che:

- l'importo del riscatto parziale non sia inferiore a 1.000,00 euro;
- il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente, ridotto per effetto di tale operazione, non risulti inferiore a 2.000,00 euro.

Se il riscatto parziale viene richiesto nel corso dei primi cinque anni di assicurazione, il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente viene ridotto dell'importo che, rivalutato come illustrato al precedente punto 5.4 e ridotto della percentuale corrispondente agli anni trascorsi di cui alla Tabella III, dà luogo all'importo richiesto.

Se il riscatto parziale viene richiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza, il capitale assicurato all'ultima ricorrenza anniversaria viene ridotto dell'importo che, rivalutato come illustrato al precedente punto 5.4, dà luogo all'importo richiesto.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo, che continuerà ad essere rivalutato secondo quanto illustrato al precedente punto 5.3, e per un cumulo premi ridotto della stessa quota in cui il riscatto parziale risulta, alla data di liquidazione, rispetto al riscatto totale maturato.

Esempio

Data di richiesta di riscatto parziale: 11/01/2010

Importo lordo del riscatto parziale: 3.000,00 euro

Capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente (15/09/2009): $6.216,37 + 1.446,05 = 7.662,42$ euro

Capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto (v. esempio punto 5.4): 7.731,56 euro

Cumulo premi alla data di riscatto: 7.500,00 euro;

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza: 4

Costo percentuale per riscatto (v. Tabella III): 1%

Valore di riscatto totale al 11/01/2010: $7.731,56 - (7.731,56 \times 1\%) = 7.654,24$ euro

Capitale residuo assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente: $7.662,42 - 3.003,20 = 4.659,22$ euro

Capitale disinvestito al 11/01/2010: $3.000,00 / 99\% = 3.030,30$ euro

Coefficiente di rivalutazione in corso d'anno: $7.731,56 / 7.662,42 = 1,009023$

Capitale disinvestito al 15/09/2010: $3.030,30 / 1,009023 = 3.003,20$ euro

Capitale assicurato residuo al 15/09/2010: $7.662,42 - 3.003,20 = 4.659,22$ euro

Quota di riscatto parziale: $3.000,00 / 7.654,24 = 39,19\%$

Cumulo premi residuo: $7.500,00 - (7.500,00 \times 39,19\%) = 4.560,75$ euro

12. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita - Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con le medesime modalità indicate al precedente punto 12).

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando la rata di premio dovuta al perfezionamento è stata versata ed il Contraente ha ricevuto l'originale di polizza sottoscritto dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna della polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dei diritti di emissione di 50,00 euro, di cui al Punto 6.1.1 e quantificate sulla proposta/ contratto.

14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Il pagamento da parte della Società del valore di riscatto e del capitale in caso di decesso, avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti necessari elencati all'articolo 12 delle Condizioni di Polizza. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori al saggio legale di interesse, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

La data presa in considerazione nei procedimenti di calcolo dell'importo di riscatto o del capitale in caso di decesso, illustrati al precedente punto 5.4, è la data in cui la richiesta di liquidazione viene consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti (Legge n. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare il D.L. 155/2008, convertito nella legge 4 dicembre 2008 n. 190, ha stabilito che le somme dovute su polizze per le quali sia maturata la prescrizione, vengano versate al fondo che, come richiesto dalla Legge Finanziaria 2006, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Società a favore degli aventi diritto tramite l'Agenzia in cui il contratto è stato stipulato oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non

si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

18. Informativa in corso di contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla

conclusione del contratto.

Annualmente, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, la Società comunicherà per iscritto al Contraente:

- il totale dei premi versati dalla data di perfezionamento del contratto fino a quella della precedente informativa annuale;
- l'ammontare del capitale assicurato rivalutato alla data della precedente informativa annuale;
- i dettagli delle rate di premio corrisposte nel corso dell'ultima annualità contrattuale con l'evidenza di quelle il cui pagamento eventualmente risulti in arretrato;
- l'importo eventualmente liquidato a titolo di riscatto parziale nel corso dell'ultima annualità contrattuale;
- il rendimento ottenuto dal Fondo in riferimento al mese della ricorrenza anniversaria e l'aliquota di partecipazione riconosciuta;
- il rendimento attribuito al contratto a tale data e la misura di rivalutazione applicata;
- l'ammontare del capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza anniversaria;
- il valore di riscatto maturato alla ricorrenza anniversaria.

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta.

19. Conflitto di interessi

Al fine di perseguire i migliori rendimenti del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, Vittoria Assicurazioni iscrive negli attivi di quest'ultimo partecipazioni relative a società immobiliari controllate dalla medesima.

In ogni caso Vittoria Assicurazioni, in presenza di un potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società non ha in essere alcun accordo in base al quale percepisca da terzi commissioni in relazione a quote di OICR o altre attività iscritte nel Fondo. Qualora in futuro venissero sottoscritti accordi di tale natura la Società si impegna a:

- sottoscrivere i medesimi perseguendo il miglior risultato per il Contraente;
- riconoscere al Fondo le commissioni e più in generale le utilità percepite in modo tale che queste concorrano alla determinazione dei rendimenti annui del Fondo;
- indicare nel rendiconto annuale del rendimento del Fondo le utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

E – PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

20. Finalità e ipotesi adottate

Al fine di illustrare al Contraente lo sviluppo delle prestazioni contrattuali nonché gli importi minimi garantiti dalla Società, a corredo della presente Nota informativa viene fornito un prospetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni.

Tale elaborazione costituisce una esemplificazione del capitale assicurato e dei valori di riscatto previsti dal contratto. **La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e frequenza di versamenti.** La Società si impegna a consegnare al Contraente, comunque non oltre la conclusione del contratto, analogo progetto esemplificativo personalizzato elaborato a partire dall'importo di premio che egli intende effettivamente versare e dalla frequenza di versamento prescelta.

Gli sviluppi del capitale assicurato e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

A) IL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO CONTRATTUALMENTE;

B) UNA IPOTESI DI RENDIMENTO ANNUO COSTANTE STABILITO DALL'ISVAP E PARI, AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DEL PRESENTE PROGETTO, AL 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito – sezione a) del progetto - rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP - sezione b) del progetto - sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

21. Descrizione delle prestazioni riportate nel Progetto

Il Progetto Esemplificativo è costituito da due tabelle in ciascuna delle quali, in corrispondenza di un certo numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza contrattuale e nell'ipotesi di un versamento annuale di 1.500,00 euro, si riporta lo sviluppo delle prestazioni maturate anno dopo anno, calcolate al lordo degli oneri fiscali.

Nella prima tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni in base al rendimento minimo garantito, ossia secondo l'ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti ogni anno tale che venga riconosciuta la rivalutazione minima contrattualmente garantita. In tale ipotesi quindi al contratto resta attribuito un beneficio finanziario del 2,00% nel corso dei primi cinque anni di assicurazione e dell'1,50% nel corso degli anni successivi.

Nella seconda tabella si riporta lo sviluppo delle prestazioni nell'ipotesi che il rendimento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile risulti, per tutta la durata contrattuale, pari al 4,00%. Conseguentemente il rendimento attribuito al contratto, pari a tale ipotetico rendimento diminuito di un punto percentuale, e la corrispondente misura di rivalutazione, sono del 3,00% annuo costante.

In ciascuna delle tabelle, nella seconda e terza colonna vengono riportati per ogni anno della durata contrattuale, rispettivamente l'ammontare annuo dei versamenti programmati e il totale dei premi corrisposti fino a quel momento.

Nella quarta colonna è indicato il capitale assicurato alla fine dell'anno in base alla rivalutazione che deriva dall'ipotesi adottata, applicata con il procedimento illustrato al punto 5.3 mentre nella quinta colonna è indicato il capitale liquidabile in caso di decesso il quale, dovendo risultare almeno pari al totale dei premi versati, differisce dal capitale assicurato limitatamente ai primi anni di assicurazione.

Nella sesta colonna il capitale indicato rappresenta il valore di riscatto liquidabile alla fine di ogni anno, calcolato come descritto al precedente punto 11) e nell'ipotesi che siano stati corrisposti tutti i premi previsti fino a quel momento. Ad esempio, nella tabella a), il valore di riscatto maturato alla fine del terzo anno, pari a 4.421,21 euro, presuppone il pagamento delle prime tre annualità di premio per un totale di premi versati pari 4.550,00 euro.

A) Sviluppo del capitale garantito e dei valori di riscatto in base al rendimento minimo garantito

- Rendimento minimo garantito nei primi cinque anni: 2,00%;
- Rendimento minimo garantito dal sesto anno in poi: 1,50%;
- Premio programmato: 1.500,00 euro;
- Frequenza dei versamenti: annuale.

Anno	Premi versati nell'anno	Totale premi versati	Capitale assicurato a fine anno	Capitale in caso di decesso a fine anno	Riscatto a fine anno
1	1.550,00	1.550,00	1.468,80	1.550,00	1.421,06
2	1.500,00	3.050,00	2.969,33	3.050,00	2.895,11
3	1.500,00	4.550,00	4.499,87	4.550,00	4.421,14
4	1.500,00	6.050,00	6.064,84	6.064,84	6.004,21
5	1.500,00	7.550,00	7.661,11	7.661,11	7.661,13
6	1.500,00	9.050,00	9.243,77	9.243,77	9.243,77
7	1.500,00	10.550,00	10.857,78	10.857,78	10.857,78
8	1.500,00	12.050,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00
9	1.500,00	13.550,00	14.158,79	14.158,79	14.158,79
10	1.500,00	15.050,00	15.861,73	15.861,73	15.861,73
...
14	1.500,00	21.050,00	22.932,82	22.932,82	22.932,82
15	1.500,00	22.550,00	24.767,37	24.767,37	24.767,37
...
19	1.500,00	28.550,00	32.384,92	32.384,92	32.384,92
20	1.500,00	30.050,00	34.361,25	34.361,25	34.361,25
...
24	1.500,00	36.050,00	42.567,52	42.567,52	42.567,52
25	1.500,00	37.550,00	44.696,59	44.696,59	44.696,59
...

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso minimo garantito previsto dal contratto – sezione a) - solo dopo che dalla data di decorrenza siano trascorsi cinque anni.

B) Sviluppo del capitale assicurato del valore di riscatto in base all'ipotesi di rendimento costante del Fondo Vittoria Rendimento Mensile del 4,00%

- Premio programmato: 1.500,00 euro;
- Frequenza dei versamenti: annuale;
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,00%;
- Rendimento attribuito al contratto: 3,00%.

Anno	Premi versati nell'anno	Totale premi versati	Capitale assicurato a fine anno	Capitale in caso di decesso a fine anno	Riscatto a fine anno
1	1.550,00	1.550,00	1.483,20	1.550,00	1.435,00
2	1.500,00	3.050,00	3.013,28	3.050,00	2.937,95
3	1.500,00	4.550,00	4.589,26	4.589,26	4.508,95
4	1.500,00	6.050,00	6.216,37	6.216,37	6.154,21
5	1.500,00	7.550,00	7.892,29	7.892,29	7.892,29
6	1.500,00	9.050,00	9.618,49	9.618,49	9.618,49
7	1.500,00	10.550,00	11.404,20	11.404,20	11.404,20
8	1.500,00	12.050,00	13.243,48	13.243,48	13.243,48
9	1.500,00	13.550,00	15.137,94	15.137,94	15.137,94
10	1.500,00	15.050,00	17.104,66	17.104,66	17.104,66
...
14	1.500,00	21.050,00	25.579,55	25.579,55	25.579,55
15	1.500,00	22.550,00	27.859,52	27.859,52	27.859,52
...
19	1.500,00	28.550,00	37.684,23	37.684,23	37.684,23
20	1.500,00	30.050,00	40.327,34	40.327,34	40.327,34
...
24	1.500,00	36.050,00	51.716,88	51.716,88	51.716,88
25	1.500,00	37.550,00	54.780,97	54.780,97	54.780,97
...

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Data ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2011.

Art. 1 - Prestazioni

Con il presente contratto la Società, a fronte dei premi versati, assume l'obbligo di corrispondere ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato il maggiore tra i due seguenti importi:

- il capitale assicurato rivalutato con le modalità stabilite al successivo articolo 6;
- il cumulo dei premi pagati, definito al successivo articolo 5, comprensivo dei diritti di emissione.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza il contratto può essere riscattato secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.

Art. 2 - Entrata in vigore del Contratto

Il contratto entra in vigore immediatamente, ma non prima della data di decorrenza, con la sottoscrizione della polizza ed il contestuale pagamento della prima rata di premio.

Art. 3 - Facoltà di revoca della Proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere. L'esercizio della facoltà di revoca richiede da parte del Contraente apposita comunicazione scritta alla Società. Quest'ultima, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

Art. 4 - Diritto di recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta quando è stata versata la prima rata di premio e il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, ha ricevuto l'originale di polizza sottoscritto dalla medesima.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, previa consegna da parte del Contraente dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato al netto dei diritti di emissione di 50,00 euro.

Art. 5 - Pagamento dei premi

Il perfezionamento del contratto avviene fissando importo e frequenza dei versamenti programmati e con il pagamento del primo premio. La frequenza dei versamenti può essere annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile; in ogni caso la somma dei premi programmati deve essere tale da rispettare il limite minimo di 600,00 euro annuali. Il premio di perfezionamento deve essere almeno pari all'importo del singolo versamento programmato. Nel caso in cui sia stata stabilita una frequenza dei versamenti mensile, il premio di perfezionamento deve essere pari ad almeno tre volte l'importo programmato ed il piano dei versamenti viene avviato a partire dal quarto mese di assicurazione.

Il premio di perfezionamento come sopra definito viene maggiorato di diritti di emissione di 50,00 euro; sui premi programmati vengono trattenuti diritti d'incasso di 1,50 euro.

Il Contraente può effettuare versamenti una tantum, anche più volte nel corso di una stessa annualità contrattuale, purché il totale annuo di tali versamenti aggiuntivi non superi il quintuplo del totale annuo dei versamenti inizialmente programmati.

Su tutti i premi versati, al netto dei diritti appena illustrati, la Società trattiene una quota, a copertura delle spese commerciali ed amministrative, variabile in base al cumulo dei premi versati secondo la seguente tabella:

Cumulo premi versati (euro)	Costo percentuale
Fino a 2.999,99	4,00%
Da 3.000,00 a 5.999,99	3,75%
Da 6.000,00 a 9.999,99	3,50%
Da 10.000,00 a 14.999,99	3,00%
15.000,00 e oltre	2,00%

Per cumulo premi si intende il totale delle rate di premio corrisposte, comprensive dei diritti di incasso, al netto dei diritti di emissione prima indicati e ridotto a seguito di eventuali riscatti parziali.

Ciascun premio versato acquisisce un capitale che si aggiunge a quello preesistente concorrendo così alla costituzione del capitale complessivamente assicurato.

L'ammontare del capitale acquisito con ciascun versamento è pari all'importo di quest'ultimo detratti i diritti ed i costi prima indicati.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di:

- sospendere i versamenti programmati senza inficiare la validità del contratto;
- ridurre l'ammontare dei versamenti programmati, fermo restando il vincolo di premio minimo di 600,00 euro annuali;
- incrementare l'importo del singolo versamento periodico fino ad un limite massimo pari a 5 volte il totale annuo dei versamenti programmati alla sottoscrizione del contratto;
- modificare la frequenza dei versamenti programmati;
- ripristinare il piano di versamento dei premi.

La somma totale massima dei premi ricorrenti ed una tantum non può essere superiore a 1.000.000,00 euro.

Tutte le richieste di variazione, sospensione o riattivazione dei versamenti dovranno essere inoltrate alla Società almeno entro sessanta giorni dalla data del successivo pagamento utilizzando l'allegato modello "Richiesta di variazione".

Il Contraente che intenda sospendere il versamento periodico dovrà darne immediato avviso all'Azienda di Credito entro la data di scadenza dell'obbligazione e potrà richiedere all'Azienda di Credito lo storno dell'addebito entro sei giorni di calendario dopo la scadenza dell'obbligazione.

A giustificazione del mancato pagamento dei versamenti programmati, il Contraente non può opporre che la Società non abbia inviato alcun avviso di scadenza, né comunicato il mancato addebito RID qualunque ne sia stata la causa, né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 6 – Rendimento finanziario attribuito al contratto - Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di assicurazione ai quali la Società riconosce un rendimento finanziario. Ai fini di tale riconoscimento la Società gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

a) Rendimento ottenuto

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della data di decorrenza, il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento che fa riferimento ai

dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente tale ricorrenza anniversaria.

b) Rendimento attribuito

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento ottenuto di cui alla lettera a) al netto di una quota trattenuta dalla Società del 10%, con un minimo di un punto percentuale.

c) Misura di rivalutazione

Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).

La misura annua di rivalutazione, nel corso dei primi cinque anni di assicurazione, non potrà essere inferiore al 2,0%; nel corso dei successivi anni, non potrà essere inferiore all'1,5%.

d) Rivalutazione annuale del capitale

Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto. La rivalutazione viene riconosciuta:

- incrementando della misura di rivalutazione il capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza anniversaria precedente;
- incrementando della misura di rivalutazione, con il procedimento pro rata temporis, i capitali acquisiti con i versamenti effettuati a partire dalla precedente ricorrenza anniversaria.

e) Rivalutazione del capitale in corso d'anno

In caso di liquidazione del valore di riscatto o a seguito del decesso dell'Assicurato, il capitale assicurato viene ulteriormente rivalutato in riferimento all'intervallo di tempo trascorso dall'ultima ricorrenza anniversaria che precede la data di liquidazione. Il capitale assicurato viene rivalutato applicando la misura di rivalutazione pro rata temporis:

- al capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza anniversaria precedente;
- ai capitali acquisiti con i versamenti effettuati in data coincidente o successiva alla ricorrenza anniversaria precedente.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Società ai sensi della precedente lettera a) per il mese della data di richiesta di liquidazione.

Art. 7 - Riscatto

Il contratto può essere riscattato su espressa richiesta del Contraente trascorso un anno dalla data di decorrenza.

Il valore liquidabile in caso di riscatto è calcolato in base al capitale assicurato rivalutato come illustrato al precedente articolo 6, lettera e) fino alla data di richiesta di liquidazione.

Qualora il riscatto avvenga prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza il valore di riscatto è pari a suddetto capitale rivalutato ridotto della percentuale corrispondente al numero di anni interamente trascorsi, come illustrato nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi	Riduzione del capitale assicurato
1	3,25%
2	2,50%
3	1,75%
4	1,00%

Qualora il riscatto avvenga dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza il valore liquidabile coincide con il capitale assicurato.

Il Contraente ha anche la facoltà di richiedere il riscatto di una parte del capitale assicurato

a condizione che:

- l'importo di cui viene richiesta la liquidazione non sia inferiore a 1.000,00 euro;
- il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente, ridotto per effetto di tale operazione, non risulti inferiore a 2.000,00 euro.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per un capitale residuo determinato riducendo il capitale assicurato alla ricorrenza anniversaria precedente della somma che, seguendo il procedimento sopra descritto, ha dato luogo all'importo liquidato. Il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al precedente articolo 6. Il riscatto parziale determina altresì una riduzione del cumulo premi nella proporzione in cui il riscatto parziale risulta rispetto all'importo liquidabile per riscatto totale.

Art. 8 - Opzioni

Su richiesta del Contraente il capitale liquidabile per riscatto, al netto delle imposte, può essere totalmente o parzialmente convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le opzioni di rendita sono le seguenti:

- rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio di opzione e saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Contraente.

Art. 9 – Prestiti

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 10 – Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 11 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente o i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un testamento.

Art. 12 – Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, allegando i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Direzione Vita, Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.

Ai fini del calcolo del valore di riscatto come data di richiesta di liquidazione viene considerata la data in cui quest'ultima è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria.

La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato tramite l'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario.

a) Liquidazioni per riscatto

Alla richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente vanno allegati i seguenti documenti:

- nel caso si richieda il riscatto totale, l'originale di polizza o una dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal creditore o dal vincolatario;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente.

b) Liquidazioni per decesso dell'Assicurato

La richiesta di liquidazione a seguito di decesso dell'Assicurato viene effettuata dai Beneficiari designati allegando i seguenti documenti:

- originale di polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici;
- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare tali aventi diritto;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal creditore o dal vincolatario.

Inoltre, solo nel caso in cui Contraente e Assicurato siano la stessa persona, la suddetta documentazione dovrà essere integrata con:

atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, oppure, nel caso in cui esista un testamento, copia autentica di quest'ultimo.

Art. 13 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Regolamento del Fondo Vittoria

Rendimento Mensile

a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE".

La gestione del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il "Regolamento n. 38") e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.

c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l'acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti:

- gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l'acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio;
- gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio;
- gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

e) Il Fondo Vittoria rendimento Mensile non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.

f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si

rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

- h) Sul FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i) il rendimento del FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n.38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2011.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Anno commerciale

È la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l'anno sono calcolati considerando l'anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o inseguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni garantite al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale assicurato

È il capitale costituito dai capitali acquisiti con ciascun versamento e dalle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute al contratto.

Cessione

È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

Conclusione del contratto

È l'atto che esprime l'accettazione da parte della Società della proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L'accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell'originale di polizza sottoscritta dalla medesima.

Condizioni Polizza

Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Conflitto di interesse

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di decorrenza

È la data d'inizio del contratto e, sempre che il premio sia stato regolarmente corrisposto, dalla quale decorre l'efficacia del contratto.

Durata contrattuale

È il periodo durante il quale il contratto ha piena efficacia.

Fondo (o Fondo a Gestione Separata)

È una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Rendimento Mensile.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzioni

Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente mediante le quali è possibile convertire in una rendita vitalizia tutto o parte dell'importo liquidabile per riscatto.

Pegno

È l'atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal simolo di polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta di polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Premio

È la somma che il Contraente paga a fronte delle prestazioni garantite dal contratto.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.

Proposta

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente - in qualità di Proponente - di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

Recesso

È la facoltà del Contraente di annullare il contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Regolamento Isvap 38/2011

Concerne la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l'individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti,

idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.

Revoca della proposta

È la possibilità del Contraente di annullare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Ricorrenza anniversaria

È la data coincidente con un anniversario della data di decorrenza della polizza.

Riscatto parziale

È la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione di una parte del valore di riscatto maturato. A seguito di un riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale garantito residuo.

Riscatto totale

È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Riserva Matematica

È l'importo che la Società costituisce accantonando parte del premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

Risoluzione del contratto

È l'evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.

Società

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Tasso minimo garantito

È il tasso di interesse annuo minimo che la Società si impegna a riconoscere nel calcolo delle prestazioni contrattuali.

Vincolo

È l'atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P. IVA, COD.FISC. E REG. IMPRESE MILANO N. 01329510158
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008



ASSICURAZIONE VITA
con versamenti liberi

POLIZZA N° (PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO N°)		
Prodotto	Vita intera a premio unico ricorrente e una tantum	Tariffa 300P
Agenzia		
Canale Distribuzione		

CONTRAENTE			
Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E_Mail		Telefono	

ASSICURATO			
Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo di Nascita		Data di Nascita	
Professione			

DATI ANTIRICICLAGGIO			
Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento identificativo valido		Numero documento	
Rilasciato da		Luogo	il

DATI DELLA POLIZZA						
Decorrenza	Età anni	Durata anni	Vita Intera	Numero premi	V.I.	Frazionamento

COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI						
Prestazione iniziale	Premio netto	Premio detraibile			Capitale Infortuni	
€	€	€ 0,00			€ 0,00	
Composizione Rata Premio	Assicurazione base	Assicurazioni Complementari	Sovrappremi	Int. Fraz.	Diritti	Totale
Rata Perfezionamento	€	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 50,00	€
Rata Successiva	€	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 1,50	€

TEST DI ADEGUATEZZA	
Esito del test di Adeguatezza	



Vittoria Assicurazioni





Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P. IVA, COD.FISC. E REG. IMPRESE MILANO N. 01329510158
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA, 2 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008



ASSICURAZIONE VITA
con versamenti liberi

L'ASSICURATO DICHIARA :

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO DICHIARANO:

- DI AVER PRESO ATTO DELL'INFORMATIVA RESA AI FINI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 E ACCONSENTONO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI NELL'AMBITO E CON I LIMITI INDICATI NELL'INFORMATIVA A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA DI LEGGE.
- QUALORA IL CONTRAENTE SIA PERSONA DIVERSA DALL'ASSICURATO, IN CASO DI SUO DECESSO, NELLA CONTRAENZA DELLA POLIZZA SUBENTRERA' L'ASSICURATO STESSO.

IL CONTRAENTE DICHIARA :

- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO MOD. PB 1124.0112 CONTENENTE LE CONDIZIONI DI POLIZZA, DI AVERNE PRESO VISIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO EGLI PUO' RECEDERE DAL MEDESIMO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE MEDIANTE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA, PERCEPENDO IL RIMBORSO DEL PREMIO VERSATO AL NETTO DELLE SPESE DI EMISSIONE SOPRA INDICATE.
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO PUO' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE:
 - MONETA ELETTRONICA
 - ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A
 - ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE A FAVORE DELL'AGENTE, QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 - BONIFICO BANCARIO A FAVORE DELL'AGENTE QUALE INTERMEDIARIO DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL PAGAMENTO DEI PREMI PROGRAMMATI PUO' AVVENIRE SOLO MEDIANTE ADEBITO RID E CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE AUTORIZZA AD ATTIVARE L'ADDEBITO PERIODICO SUL CONTO CORRENTE SOPRA INDICATO. A GIUSTIFICAZIONE DEL MANGATO PAGAMENTO DEI VERSAMENTI PROGRAMMATI IL CONTRAENTE NON PUO' OPPORRE CHE LA SOCIETA' NON ABBA INVIATO ALCUN AVVISO DI SCADENZA NE' PROVVEDUTO ALL'INCASSO A DOMICILIO.

ATTENZIONE: NEL CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON MEZZI NON DIRETTAMENTE INDIRIZZATI A VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., OVVERO ALL'AGENTE NELLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO DI QUEST'ULTIMA, LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA SOCIETÀ È RAPPRESENTATA DALLA INDICAZIONE DELL'IMPORTO PAGATO E DALLA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE MATERIALMENTE ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME E ALLA RACCOLTA DEL PRESENTE CONTRATTO.

FIRMA CONTRAENTE	FIRMA ASSICURATO	FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI

IL CONTRAENTE DICHIARA :

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, DI APPROVARE ESPRESSAMENTE DI DETTE CONDIZIONI GLI ARTICOLI RELATIVI A: DIRITTO DI RECESSO E RISCATTO.

FIRMA CONTRAENTE	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, E LE CONDIZIONI DI POLIZZA, ED IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI ISVAP

	FIRMA CONTRAENTE

POLIZZA EMESSA IN IL
IL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DEL CONTRATTO DICHIARA DI AVER RISCOSSO IL PREMIO TOTALE DI EURO

GENERALITÀ DELL'INCARICATO	FIRMA DELL'INCARICATO





Vittoria Assicurazioni

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT.
VERS. - P. IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E
DIREZIONE: ITALIA - 20149 MILANO - VIA IGNAZIO GARDELLA, 2
ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZIONE I N. 1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA
ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

Il presente fascicolo è stato aggiornato alla data del 31/12/2011